

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

87° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (2612-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BOATO (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	3, 5, 6
FERRARINI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4
FRANCHI (<i>Com.-PDS</i>)	3
GUIZZI (<i>PSI</i>)	3
MURMURA (<i>DC</i>), <i>relatore alla Commissione</i> .	3
PONTONE (<i>MSI-DN</i>)	3

I lavori hanno inizio alle ore 18,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (2612-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che l'8^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Do lettura del parere espresso dalla 13^a Commissione:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, a maggioranza, per quanto di competenza, parere favorevole.

Osserva tuttavia l'incongruità della disposizione di cui all'articolo 21 del disegno di legge che proroga ulteriormente di due anni i termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1988, n. 190, con riferimento alla ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, intervenendo pertanto a distanza di oltre venticinque anni da tale evento calamitoso.

Esprime inoltre forte preoccupazione per il rischio che la disposizione di cui all'articolo 22 dello stesso testo, relativa alle occupazioni di urgenza, si traduca in una sorta di confisca di beni di privati cittadini, attraverso una reiterata proroga dei termini di scadenza.

Esprimono voto contrario i rappresentanti dei Gruppi comunista-PDS e Rifondazione comunista».

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento in titolo, dichiara, per quanto di propria competenza, di non avere nulla da obiettare, pur facendo osservare – in merito alla soppressione da parte della Camera dei deputati del comma 3 dell'articolo 16 – di non essere disposta ad incrementare in futuro gli stanziamenti previsti per l'oggetto di cui all'articolo 16 medesimo».

Prego il relatore Murmura di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. La mia relazione sarà breve perchè le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono di modesta entità. Esse riguardano la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 16, recante provvidenze per la Valtellina, e l'introduzione dell'articolo 17 che proroga il termine relativo al completamento delle opere connesse alla realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92». L'articolo 21 proroga i termini fissati per la realizzazione di interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont. L'articolo 22 proroga ulteriormente di due anni, per le occupazioni di urgenza in corso, la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativo al prolungamento dell'occupazione stessa fino a cinque anni a decorrere dalla data di immissione nel possesso.

Ritengo, signor Presidente, onorevoli senatori, che il problema dei termini per l'espletamento delle procedure espropriative debba essere esaminato con molta attenzione dal Senato, considerato che il disegno di legge da noi approvato, riguardante i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, è fermo alla Camera dei deputati. Tale problema è stato discusso anche durante un convegno alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze. Si tratta di una questione molto delicata perchè tutti sappiamo qual è l'onere notevole che pesa soprattutto sugli enti locali per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Con riserve che attengono all'intera problematica della proroga di termini, esprimo parere favorevole sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, non senza chiedere nuovamente al Governo che venga valutata la possibilità di indicare termini non da prorogare all'ultimo momento ma da determinare in una visione generale tenendo anche conto dello stato di inefficienza della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCHI. Voteremo contro le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati per i rilievi che sono già stati espressi durante il precedente esame. Stigmatizziamo il comportamento del Governo che finora non ha voluto o saputo disciplinare questa materia.

GUIZZI. Esprimo l'assenso del Gruppo socialista al disegno di legge in discussione.

PONTONE. Annuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale per i motivi già indicati durante il precedente esame del provvedimento.

BOATO. Signor Presidente, come il senatore Murmura ricorderà, già in occasione della votazione in sede di prima lettura di questo disegno di legge ho espresso il nostro voto contrario, che oggi riconfermo.

Voglio ricordare che per alcuni dei termini contenuti nel provvedimento la proroga ha un indiscutibile fondamento; tuttavia il disegno di legge nel suo complesso rappresenta una dichiarazione di bancarotta dal punto di vista istituzionale - in questo caso non dal punto di vista finanziario - dello Stato.

Chiunque legga con attenzione questa serie di articoli (in taluni casi vengono ulteriormente prorogati termini dichiarati nel disegno di legge «improrogabilmente» prorogati) non può non provare un senso di sgomento rispetto alla situazione in cui ci si trova, di cui le modifiche della Camera dei deputati rappresentano ulteriore conferma.

Ad esempio, l'articolo 21 introdotto dall'altro ramo del Parlamento riguarda interventi a favore di zone colpite dalla catastrofe del Vajont, verificatasi nel 1963. Si dice che la ricostruzione delle unità immobiliari private dovrà comunque essere completata entro il 31 dicembre 1995 (per quella data saranno trascorsi 32 anni dall'accaduto), salvo che, nella prossima legislatura ormai, non si proroghi anche tale termine. Ovviamente non c'è da parte mia alcuna ostilità nei confronti di coloro che aspettano da anni la ricostruzione di queste unità immobiliari, ma – ripeto – si tratta di avvenimenti verificatisi nel 1963.

La proroga concernente l'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92», prevista dall'articolo 17, fa riferimento ad un decreto-legge convertito, con modificazioni, il 29 maggio 1989. Credo che contemporaneamente il Parlamento abbia approvato un disegno di legge concernente le cosiddette Colombiadi. Quindi, se vi fosse stata l'esigenza di una proroga, la sede ordinaria doveva essere quel provvedimento recentemente esaminato dalla competente Commissione del Senato.

Per tali motivi, in relazione anche alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, riconfermo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FERRARINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si augura che la Commissione approvi il disegno di legge, anche se comprende quel senso di disagio da parte di alcuni che si manifesta ogni qualvolta si tratta di reiterare delle proroghe. Vorrei comunque sottolineare che per la prima volta si fa ricorso ad un disegno di legge e non ad un decreto-legge come nel passato, proprio per venire incontro alle osservazioni che i diversi Gruppi avevano sollevato sia alla Camera dei deputati, sia al Senato.

Alcuni differimenti di termini si rendono necessari a causa di ritardi di vario genere, mentre per altri si tratta di norme applicate in via sperimentale, che abbisognano quindi di una riconferma. L'impegno del Governo è quello di cercare di far sì che alcune di tali norme vadano a regime. Mi sembra che in tal senso vi sia stata, almeno nel dibattito svoltosi alla Camera, una precisa richiesta da parte del Gruppo del Partito democratico della sinistra.

Il Governo è disponibile a dare alcuni segnali in questa direzione (in particolare per quanto concerne gli articoli 4 e 5), dal momento che tali norme dovrebbero andare a regime in provvedimenti in discussione in sede deliberante presso altre Commissioni.

Ritenendo di aver dato un segnale positivo nella direzione richiesta, il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento, trattandosi di norme assolutamente necessarie per l'ultimazione di una serie di lavori in corso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli da 1 a 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

BOATO. Signor Presidente desidero annunciare la mia contrarietà alla soppressione di questo comma che, di fronte ad una proroga di termini concernente in questo caso la Valtellina, rappresentava una clausola di sbarramento all'assunzione di altre iniziative di comodo.

Con la soppressione del comma 3 si riapre il discorso a qualsiasi tipo di inserimento nelle proroghe previste ai commi 1 e 2 di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il ripristino del comma 3 dell'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

Non è approvato.

Do lettura dell'articolo 17 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 17.

(Completamento delle opere connesse alla realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»)

1. Il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è prorogato al 30 agosto 1992.

È approvato.

Gli articoli 18, 19 e 20, corrispondenti agli articoli 17, 18 e 19 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 21 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 21.

(Interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)

1. I termini fissati dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono prorogati di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanendo stabilito che agli effetti del secondo comma del medesimo articolo 8 la ricostruzione delle unità immobiliari private dovrà comunque essere completata entro il 31 dicembre 1995.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 22 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 22.

(Occupazioni d'urgenza)

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni.

È approvato.

L'articolo 23, corrispondente all'articolo 20 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Annuncio il nostro voto contrario al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare incaricato dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DO^TT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA